



Regione Siciliana

**ASSESSORATO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA'
DIPARTIMENTO REGIONALE TECNICO
UFFICIO DEL GENIO CIVILE ENNA**

**DECRETO DI SOSPENSIONE
(Art. 22 della Legge 02.02.1974)**

Il sottoscritto Ingegnere capo dell'Ufficio del Genio Civile di Enna:

VISTA la Legge 02.02.1974 n°64;

VISTO il verbale di accertamento redatto in data 05.04.2016 dall'Arch. Francesco Di Majo, dirigente tecnico di questo Ufficio, dal quale si evince che nel Comune di **Valguarnera - C/da Montagna** sono state realizzate le opere abusive appresso descritte:

- **Realizzazione di un muro di sostegno in blocchi arenari di sabucina avente un'altezza di mt. 2.80 circa ed uno sviluppo di ml. 30 circa, a protezione del fabbricato realizzato con N.O. n° 5656 del 10.07.2007, e conforme, salvo lievi modifiche, che si ritengono ammissibili, al progetto approvato da questo Ufficio.**

Si fa presente che il fronte di scavo è di gran lunga superiore all'altezza del suddetto muro, pertanto lo stesso non risulta ancora idoneo alla protezione del fabbricato e del fronte soprastante.

CONSIDERATO :

- che le opere abusive sono di proprietà della ditta **[REDACTED]** e **[REDACTED]**, coniugi, residenti a Valguarnera **[REDACTED]**;

- che le opere abusive sono state eseguite dalla stessa ditta;

- che il Comune di Valguarnera, è classificato sismico per cui nessuna opera può essere eseguita senza la preventiva autorizzazione del progetto da parte di questo Ufficio ai sensi dell'art. 17 e 18 della legge 64/74;

ACCERTATO che in tal senso i lavori sono difformi all'autorizzazione rilasciata da questo Ufficio;

ORDINA

al suddetto proprietario, con effetto immediato, la sospensione dei lavori ai sensi dell'art. 22 della Legge 64/74. con eccezione degli urgenti approntamenti di opere di puntellamento a consolidamento della struttura muraria ai fini della sicurezza della pubblica incolumità.

Un esemplare del presente Decreto viene notificato agli interessati, con l'avvertenza che l'ordine di sospensione dei lavori produce i suoi effetti sino alla data in cui la pronuncia dell'Autorità Giudiziaria, interessata con atto a parte, diverrà irrevocabile.

Si rappresenta, ai sensi dell'art. 3 della L.R. 30.04.1991 n°10, che avverso il presente Decreto di sospensione è possibile esperire ricorso gerarchico, ai sensi degli artt. 1 e 2 del D.P.R. 24.11.1971 n°1199, all'Assessore Regionale dei Lavori Pubblici entro il termine di giorni 30 dalla data di notifica del presente provvedimento, ovvero ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine di giorni 60.

N° **074200** Enna **18 APR. 2016**

